

ITALIAE

Nuove formule organizzative per i territori

PROGETTO ITALIAE

SCHEMA di Convenzione per il conferimento all'Unione delle funzioni in materia di gestione delle Entrate Tributarie

INDICE:

- Art. 1 (*Oggetto della Convenzione*)
- Art. 2 (*Finalità*)
- Art. 3 (*Modalità di trasferimento delle funzioni*)
- Art. 4 (*Dotazione organica e trasferimento del personale*)
- Art. 5 (*Rapporti finanziari tra l'Unione e i Comuni*)
- Art. 6 (*Sede*)
- Art. 7 (*Decorrenza e durata della Convenzione – Rinnovo*)
- Art. 8 (*Dati personali*)
- Art. 9 (*Controversie*)
- Art. 10 (*Rinvio*)
- Art. 11 (*Registrazione*)

L'anno 202__ , addì..... del mese di..... nella sede legale dell'Unione
in _____, si sono riuniti i Sigg.:

_____ - Presidente dell'Unione dei Comuni _____, all'uopo
autorizzato con deliberazione di Consiglio Unionale n. ____ del ____;

_____ - Sindaco del Comune di _____, all'uopo autorizzato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____;

_____ - Sindaco del Comune di _____, all'uopo autorizzato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____;

PREMESSO CHE

l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del recente D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Unione montane devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma dell'Unione di Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali individuate dalla medesima disposizione normativa; l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Convenzioni", il quale dispone che: " 1. *Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni. 2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.*"; l'art. 33 del D. Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni", il quale prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione; come stabilito dall'art. 32, comma 2 del TUEL, "... ogni Comune può far parte di una sola Unione di comuni. Le Unioni di comuni possono stipulare apposite Convenzioni tra loro o con singoli Comuni ..."; l'art. 15 della Legge n. 241/90 sancisce la facoltà per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO ALTRESI' CHE

- l'Unione dei Comuni della _____ è costituita dai Comuni di _____;
- l'art. _____, dello Statuto dell'Unione prevede che: _____;
- i Comuni e l'Unione ritengono che la gestione associata delle Entrate Tributarie
 - (i) consente economie di scala;
 - (ii) semplifica ed abbrevia i relativi procedimenti, anche nell'ottica della transizione digitale interoperabile;
 - (iii) rende maggiormente efficienti le funzioni svolte;
 - (iv) garantisce maggiore efficacia dell'azione amministrativa;
 - (v) permette di rafforzare le competenze e le specializzazioni degli uffici;
 - (vi) consente di realizzare un sistema tributario locale efficiente e rispondente alle esigenze dei principi di autonomia finanziaria e tributaria;
 - (vii) rende possibile l'adozione di norme regolamentari in materia di tributi tra di loro il più possibile omogenee;
 - (viii) permette di perseguire l'omogeneità delle procedure amministrative e comportamentali

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

Art. 1 (Oggetto della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata delle Entrate Tributarie mediante il conferimento dell'esercizio delle relative funzioni ed attività all'Unione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 267/2000.
2. Le attività inerenti alla gestione delle entrate tributarie saranno svolte dall'Unione in nome e per conto dei Comuni aderenti secondo le modalità descritte nella presente Convenzione.
3. Il conferimento all'Unione da parte dei Comuni ha per oggetto lo svolgimento delle funzioni e delle attività in relazione ai seguenti tributi e fatte salve le eccezioni di seguito specificate: Ici, Imu, Tasi; Tari; Canone Unico; Imposta di soggiorno.
4. Le funzioni e le attività comprendono, fra le altre: i rapporti con i contribuenti; la riscossione ed i rimborsi; l'attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni; - la riscossione coattiva; - i rapporti con i/il soggetti/o gestori/e o concessionari/rio; - il contenzioso tributario.

5. La presente convenzione sarà applicabile anche a tributi diversi che dovessero essere introdotti a modifica del quadro normativo attualmente vigente in materia di tassazione immobiliare e nelle materie dei cosiddetti tributi minori.
6. La soggettività attiva di imposta e la potestà regolamentare rimangono in capo ai singoli Enti, fatta salva una eventuale futura disposizione normativa che dovesse disciplinare diversamente la materia attribuendo potestà regolamentare alle Unioni in caso di conferimento della funzione in materia di gestione delle entrate tributarie.
7. Le entrate relative ai tributi oggetto della presente convenzione continuano ad affluire alle casse di ciascun Ente separatamente e ad essere iscritte nei bilanci degli Enti titolari.
8. Nell'esercizio della potestà regolamentare e nelle scelte organizzative relative alle modalità di gestione dei diversi tributi, gli Enti perseguono la massima armonizzazione e omogeneizzazione, nell'ottica della efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
9. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali nei termini sopra precisati.
10. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato nella presente convenzione che individua i criteri di adeguamento organizzativo nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
11. I Comuni si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione, da parte dell'Unione, della funzione oggetto della presente convenzione ed al rispetto delle norme regolamentari predisposte dall'Unione.
12. I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integralità del conferimento della funzione all'Unione.

Art. 2 (Finalità)

1. La gestione associata delle Entrate Tributarie mediante il conferimento di funzioni all'Unione costituisce lo strumento sinergico mediante il quale i comuni aderenti conseguono la realizzazione di un sistema tributario locale efficiente e rispondente alle esigenze dei principi di autonomia finanziaria e tributaria
2. L'organizzazione del servizio dovrà tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

- il miglioramento della qualità dei servizi, l'ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali al fine della loro piena valorizzazione;
- la qualificazione dei servizi offerti mediante adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale;
- l'armonizzazione e l'integrazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti gli utenti attraverso l'attivazione di strumenti tecnologicamente evoluti;
- la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure.

Art. 3 (Modalità di trasferimento delle funzioni)

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art. 1 della presente Convenzione decorre dal termine previsto dal primo comma dell'art. 7.
2. Salvo che non sia oggetto di espressa deroga da parte di uno o più Comuni, dalla data di efficacia della presente Convenzione, l'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività attribuite fino ad allora ai Comuni conferenti.
3. Gli atti emanati nell'esercizio della funzione conferita con la presente convenzione sono definitivi.

Art. 4 (Dotazione organica e trasferimento del personale)

1. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa che verrà adeguata nel tempo per soddisfare le relative esigenze.
2. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa di cui al precedente comma, attraverso l'assunzione di personale ovvero il trasferimento e/o distacco e/o comando di personale dei Comuni secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.
3. La struttura organizzativa dell'Unione, incardinata all'interno dell'organigramma della medesima potrà essere articolata in uffici decentrati e uffici di presidio territoriale presso i singoli Comuni, al fine di assicurare un adeguato presidio delle attività, un miglior raccordo con l'ente di appartenenza ed una adeguata circolazione delle informazioni.
4. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti e delle attività oggetto della presente Convenzione e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.lgs. 267/2000.
5. Il trasferimento all'Unione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e

comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente, mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione da parte dei Comuni di provenienza. In caso di trasferimento, il personale transita nella dotazione organica dell'Unione.

6. L'Unione subentra ai Comuni stipulanti nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo che questi hanno stipulato per l'esercizio di competenze, funzioni e attività oggetto della presente Convenzione.

7. I competenti Organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso gli istituti del comando o del distacco, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.

8. Sentita la Giunta dell'Unione, il Presidente provvederà ad individuare il soggetto, dotato di idonee capacità professionali, al quale conferire l'incarico di Responsabile della struttura organizzativa preposta alla gestione delle Entrate Tributarie.

9. Il Responsabile della struttura organizzativa:

- esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla presente convenzione nonché dallo Statuto e dai regolamenti dell'Unione;

- è responsabile della gestione delle risorse di personale assegnate, della loro formazione ed aggiornamento professionale e ne risponde al Presidente, all'Assessore di riferimento ed alla Giunta dell'Unione, dai quali riceve opportune direttive;

- è competente ad esprimere il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione degli organi unionali per le materie di competenza;

- è competente ad assumere impegni di spesa a valere sui capitoli di bilancio dell'Unione per le materie di competenza e di disporre la liquidazione della spesa e dell'entrata correlate all'esercizio delle funzioni trasferite;

- esercita tutte le funzioni/attività previste dalle normative in merito alla funzione conferita,

10. Nei casi in cui il personale distaccato presso l'Unione si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto dei conferimenti all'Unione, le Giunte dei Comuni conferenti e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscono le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, esercita parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale distaccato presso l'Unione, continua a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di provenienza.

11. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionogramma dell'Unione per quanto attiene lo svolgimento della funzione e delle attività inerenti alla gestione delle Entrate Tributarie sono definiti nel Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione sentiti i comuni interessati, su

proposta del Responsabile della struttura organizzativa. Tale piano individua per ogni singolo comune le quote di fabbisogno del relativo personale per l'espletamento della funzione.

12. Le variazioni del piano di utilizzo del personale comandato, trasferito o distaccato vengono definite in accordo con i Comuni interessati. Il Comune che non sia in grado di conferire personale nella misura indicata sarà tenuto a corrispondere la quota parte equivalente.

Art. 5 (Rapporti finanziari tra l'Unione e i Comuni)

1. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, utilizzando risorse finanziarie proprie oltre alle risorse ad essa trasferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

2. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti.

3. I proventi delle attività e delle funzioni di cui alla presente Convenzione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione. I trasferimenti Statali, Regionali, Provinciali o Comunitari destinati ai Comuni per lo svolgimento della funzione oggetto della presente convenzione dovranno essere conferiti all'Unione se riferiti a progetti od investimenti che la stessa dovrà sostenere. Le risorse e le spese vengono ripartite in base alla densità demografica (popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento) ponderata con il numero di procedimenti espletati nel triennio precedente da ciascun Comune e, nel prosieguo, per conto di ciascun Comune.

4. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di una previsione ed una rendicontazione annuali approvate dalla Giunta dell'Unione. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato le previsioni annuali di entrata e di spesa per la gestione del servizio nonché il piano di riparto in tempo utile per lo stanziamento nel bilancio di previsione di ciascun Comune.

5. I Comuni dovranno versare all'Unione le somme dovute entro il Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare ogni mesi le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 6 (Sede)

1. La Sede della gestione associata è individuata presso la sede dell'Unione.

2. L'ambito territoriale della gestione associata è individuato nel territorio dell'Unione dei Comuni.

Art. 7 (Decorrenza e durata della Convenzione –Recesso)

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato ed è vincolante per gli enti con decorrenza dal _____, fatta salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.
2. Ogni Comune può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla data di decorrenza di efficacia della presente convenzione. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della deliberazione consigliare comunale adottata.
3. Eventuali modifiche alla presente convenzione sono assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti.
4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della gestione unitaria. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati.
6. Il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il ritrasferimento al Comune del personale trasferito all'Unione secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalle norme di finanza pubblica. Non si procederà al ritrasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione.
7. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

Art. 8 (Dati personali)

1. La Convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. 196/2003.

2.L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e 29 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

Art. 9 (Controversie)

1.La risoluzione di eventuali controversie sorte tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2.Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente secondo la legge in vigore.

Art. 10 (Rinvio)

1.Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 11 (Registrazione)

Il presente atto, composto da n. ___ facciate scritte per intero e n. __ righe della facciata n. __, è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26-10-1972 n. 642 – Allegato B – Articolo 16. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26-4-1986 n. 131.